



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 000802

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito il territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2019, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito il territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha previsto un ulteriore stanziamento di euro 1.269.900,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2020 che, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha prorogato, per sei mesi, il predetto stato di emergenza;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

ACQUISITA l'intesa della Regione Piemonte;

DI CONCERTO con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DISPONE

ARTICOLO 1

1. La Regione Piemonte è individuata quale Amministrazione competente per la prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2019, ai fini del coordinamento degli interventi approvati e non ancora ultimati, contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della medesima ordinanza e nelle eventuali rimodulazioni dello stesso, necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Il Presidente della Regione Piemonte è individuato quale Soggetto responsabile delle iniziative da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Il Soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2019, provvede a inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione in ordine alle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso, con relativo quadro economico.
 5. Il Soggetto responsabile provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
 6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il Soggetto responsabile provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 6 novembre 2022. Eventuali proroghe di tale termine possono essere disposte previa richiesta debitamente motivata del soggetto responsabile, entro il limite previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
 7. Il Soggetto responsabile di cui al comma 2 può disporre, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, la revoca di interventi, contenuti nel Piano di cui al comma 1, non aggiudicati entro tale termine. Le somme che si rendono disponibili a seguito di tale revoca e quelle che residuano sulla contabilità speciale entro il termine di scadenza della medesima, a seguito del completamento degli interventi previsti dal Piano possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza, afferenti alle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, inseriti in un Piano degli interventi ulteriori, che il Soggetto responsabile sottopone all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 8. I Piani degli interventi di cui al comma 1 e al comma 7 possono essere oggetto di rimodulazioni, entro il termine di durata della contabilità speciale di cui al comma 6, nei limiti delle risorse disponibili sulla medesima. Il





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Soggetto responsabile sottopone tali Piani alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
10. Il Soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sullo stato di attuazione dei Piani degli interventi e delle rimodulazioni di cui ai commi 1, 7 e 8 nonché a fornire al Dipartimento medesimo e alla Regione Piemonte, alla chiusura della contabilità speciale, una relazione finale delle attività svolte ai sensi del presente provvedimento.
11. Alla scadenza del termine di durata della contabilità speciale di cui al comma 6, il Soggetto responsabile provvede alla chiusura della medesima. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, qualora non sussistano interventi da completare, ricompresi nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
12. Qualora, a seguito della chiusura della contabilità speciale, permangano interventi da completare, ricompresi nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, il Soggetto responsabile, previa approvazione del Dipartimento della protezione civile, provvede al trasferimento delle corrispondenti risorse, giacenti sulla contabilità speciale, nel bilancio della Regione Piemonte che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi secondo le ordinarie procedure di spesa. La Regione Piemonte fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione semestrale dello stato di avanzamento di tali interventi e una relazione finale al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti dal completamento di detti interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 OTT. 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

